



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 7 giugno 2021

Prot. n. A001/2021-1

Ordinanza

Ridefinizione delle prescrizioni e dei vincoli relativi alle aree danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatesi a partire dal 27 ottobre 2018 sul territorio provinciale rispetto al contenuto dell'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento di data 22 novembre 2019 prot. n. A001/2019/2.1-2019-3-741226

IL PRESIDENTE

Visto:

- l'articolo 8, comma 1, punto 13), dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- l'articolo 52 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche";
- la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 ("Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", e in particolare l'art. 10, comma 8, secondo il quale: "Il Presidente della Provincia, in situazioni di emergenza, può provvedere con propri provvedimenti contingibili e urgenti alla perimetrazione e alla classificazione urgente e provvisoria delle aree sottoposte a rischio, in attesa dell'approvazione o della modifica delle carte della pericolosità e della carta generale dei rischi, nonché imporre in via temporanea prescrizioni e vincoli riguardanti l'uso del territorio e ordinare la realizzazione delle opere di prevenzione previste dall'articolo 13 e di altri interventi per la difesa delle persone, degli insediamenti e dei beni, anche in assenza della loro previsione negli strumenti di programmazione, oppure in deroga alle priorità ivi stabilite");
- il decreto del Presidente della Provincia n. 73 di data 30 ottobre 2018, che dichiara lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale n. 9 del 2011, per l'intero territorio della provincia di Trento evidenziando la gravità dell'evento per intensità e per estensione e descrivendo le numerose criticità sul reticolo idrografico e i danni sulle

infrastrutture stradali, acquedottistiche ed energetiche, alle reti di smaltimento delle acque, al patrimonio forestale, alle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e di telefonia, nonché alle abitazioni private e agli immobili pubblici;

- le ordinanze del Comune di Dimaro Folgarida n. 129 di data 15 novembre 2018 e n. 140 del 24 dicembre 2018;
- le ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. 782735 di data 24 dicembre 2018, prot. n. 162426 di data 12 marzo 2019, prot. n. 310213 di data 15 maggio 2019 e prot. 741226 di data 22 novembre 2019;
- la nota di data 4 giugno 2021 del Dirigente del Servizio Bacini montani della Provincia autonoma di Trento, inviata per le vie brevi e acquisita al prot. n. 404200 , ove tra l'altro si evidenzia che " ... *sicuramente gli interventi eseguiti sul rio Rotiano, anche se non ancora completati, hanno migliorato le condizioni di sicurezza all'interno della cd. area gialla...*" e che " ... *importante inoltre è mantenere in vigore il piano di emergenza adottato dal Comune*";
- la nota di data 4 giugno 2021 del Dirigente Sostituto del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della Provincia autonoma di Trento, inviata per le vie brevi e acquisita al prot. n. 404239, ove tra l'altro si evidenzia che "*la soluzione (ndr, ossia l'eliminazione nelle c.d. zone gialle del divieto temporaneo di costruire nuovi edifici o di ampliare quelli esistenti) può essere adottata posto che rimane in vigore il piano di emergenza proposto dal comune*";
- la nota di data 4 giugno 2021 del Sindaco del Comune di Dimaro Folgarida, inviato per le vie brevi e acquisito al prot. n. 404321, con la quale il Sindaco comunica che "*qualora i Vostri servizi (ndr, quelli provinciali) competenti alla progettazione e alla realizzazione dell'opera ritengono che i lavori fino ad ora realizzati possano assicurare e garantire la massima sicurezza dell'area oggetto di ordinanza, si accoglie favorevolmente la vostra proposta di parziale revisione della stessa (ndr, ossia l'eliminazione nelle c.d. zone gialle del divieto temporaneo di costruire nuovi edifici o di ampliare quelli esistenti)*";

Considerato che:

- a seguito degli eventi metereologici particolarmente intensi dell'ottobre 2018, il territorio del Comune Dimaro Folgarida ha subito devastanti e ingenti danni;
- per fronteggiare l'emergenza sono stati adottati provvedimenti contingibili e urgenti che disponevano l'evacuazione delle aree e degli immobili, la chiusura al traffico pedonale e veicolare delle vie e strade nelle aree identificate da apposita planimetria nonché la chiusura delle strade forestali sul territorio comunale, escludendo da detti divieti le forze di polizia, di emergenza sanitaria e di emergenza civile;
- successivamente, sono stati via via ridefiniti i vincoli relativi alle aree danneggiate nell'ambito del territorio comunale a seguito della stabilizzazione dal punto di vista idrogeologico, della prevalente stabilità delle condizioni meteorologiche e della installazione di sistemi di monitoraggio pluviometrici e idrometrici;
- alla luce della progressiva mitigazione del rischio idrogeologico operata a seguito dell'avanzamento degli interventi urgenti tuttora in essere (in proposito, nella citata nota del

Dirigente del Servizio Bacini montani tra l'altro si legge "*sicuramente gli interventi eseguiti sul rio Rotiano, anche se non ancora completati, hanno migliorato le condizioni di sicurezza all'interno della cd. area gialla*"), la situazione attuale consente di rivedere le prescrizioni e i vincoli in precedenza apposti per le cc.dd. zone gialle e, in particolare, rende opportuno la revoca del divieto di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. 741226 di data 22 novembre 2019, che testualmente recita: "*Nelle zone gialle di cui all'art. 2, è disposto un divieto temporaneo di costruire nuovi edifici o di ampliare quelli esistenti fintantoché non siano ultimati gli interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico lungo il rio Rotiano da parte della Provincia, al fine di consentire successivamente all'ente competente una valutazione appropriata, conclusi i lavori, in merito all'apposizione di eventuali prescrizioni nell'ambito della futura attività urbanistica/edilizia*";

- resta inteso che, nelle cc.dd. zone gialle, la classificazione del pericolo è definita attraverso le carte della pericolosità esistenti, con applicazione della relativa disciplina urbanistica definita dalla carta di sintesi della pericolosità di cui alla l.p. n. 15 del 2015;
- risulta quindi necessario provvedere ad aggiornare in parte le disposizioni, in via urgente e provvisoria, in ordine alle aree sottoposte a rischio e imporre temporaneamente prescrizioni e vincoli riguardanti l'uso del territorio.

Tutto ciò premesso

ADOTTA LA SEGUENTE ORDINANZA

Articolo 1

Zone gialle come da planimetria allegata alla presente ordinanza

1. Fermo restando le ulteriori prescrizioni dettate dalle ordinanze del Presidente della Provincia di cui in premessa, dal giorno di adozione della presente ordinanza, è revocato il divieto di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. 741226 di data 22 novembre 2019, e conseguentemente cessa di avere efficacia il disposto del medesimo art. 3 comma 2, che testualmente recita: "*Nelle zone gialle di cui all'art. 2, è disposto un divieto temporaneo di costruire nuovi edifici o di ampliare quelli esistenti fintantoché non siano ultimati gli interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico lungo il rio Rotiano da parte della Provincia, al fine di consentire successivamente all'ente competente una valutazione appropriata, conclusi i lavori, in merito all'apposizione di eventuali prescrizioni nell'ambito della futura attività urbanistica/edilizia*";
2. Resta inteso che, nelle cc.dd. zone gialle, la classificazione del pericolo è definita attraverso le carte della pericolosità esistenti, con applicazione della relativa disciplina urbanistica definita dalla carta di sintesi della pericolosità di cui alla l.p. n. 15 del 2015;

Articolo 2

Disposizioni finali

1. Questa ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ed è trasmesso tempestivamente in copia, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione civile, Foreste e Fauna, al Comune di Dimaro Folgarida.
2. L'Ufficio Stampa della Provincia cura la comunicazione del contenuto dell'ordinanza secondo le modalità ritenute idonee.

3. Questa ordinanza ha efficacia per la durata dello stato di emergenza. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il contenuto della presente ordinanza e farlo osservare.




4. Avverso la presente ordinanza, gli interessati possono proporre:

- ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Tutti i termini sono decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

- Maurizio Fugatti -

Si allega planimetria

-  Art. 1 - Zona rossa
-  Art. 2 - Zona Gialla
-  Art. 2 - Edifici individuati

